



**ARKISTUDIO**  
SOCIETA' DI PROGETTAZIONE s.r.l.

VERCELLI - Via Viganotti, 2  
tel.: 0161259088 - fax.: 0161602132  
e-mail: info@arkistudio.eu  
www.arkistudio.eu

AMMINISTRATORE E DIRETTORE TECNICO

**TULLIO TOSELLI**

ARCHITETTO  
N. 72 ORDINE ARCHITETTI  
DI VERCELLI

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI:  
**LIVORNO FERRARIS**

**PIANO REGOLATORE  
CIMITERIALE**  
DCR 17 marzo 2015 n. 61-10542

NUMERO: **225**

COMMITTENTE:

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS (Vercelli)  
Via Martiri della Libertà 100

FASE PROGETTUALE:

**PROGETTO DEFINITIVO**

TIPOLOGIA:

**PIANO DI SETTORE**

ELABORATO:

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

TAVOLA:

**PN**

SCALA:

AGG. CARTOGRAFICO:

N° EDIZIONE	REDAZIONE		VERIFICA		VALIDAZIONE		CONSEGNA
	DATA:	NOME:	DATA:	NOME:	DATA:	NOME:	DATA:
PRIMA EDIZIONE	27/03/2019	G.G.	04/04/2019	T.T.	04/04/2019	T.T.	APRILE 2019
SECONDA EDIZIONE	12/07/2019	G.G.	12/07/2019	T.T.	12/07/2019	T.T.	LUGLIO 2019
TERZA EDIZIONE							
QUARTA EDIZIONE							

PATH: 225 Livorno Ferraris Piano Cimiteriale e Variante PRGCVERIFICATO\2a Edizione	FILE: Testal.dwg Norme tecniche di attuazione.docx	LAYOUT: NdA
PATH: 225 Livorno Ferraris Piano Cimiteriale e Variante PRGCUSCITA\PDF\2a Edizione	FILE: P1.pdf	

Approvato con delibera di C.C. n° \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento \_\_\_\_\_

Il Sindaco \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Gli articoli seguenti costituiscono le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale integrate dai riferimenti normativi aggiornati e dalle nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale a seguito delle indagini demografiche e delle tendenze delle tipologie di sepoltura emerse dall'analisi dell'ultimo decennio.

### **Art. 1. Finalità ed oggetto**

La presente normativa disciplina le attività e i servizi correlati alla gestione degli spazi cimiteriali senza sovrapporsi agli altri strumenti normativi vigenti e, tramite una corretta informazione, regola le attività relative alle parti in edificazione e modifica dei predetti spazi.

### **Art. 2. Percorsi e pavimentazioni interne**

L'accesso ai percorsi deve essere regolato da ingressi sottoposti ad orari di apertura prestabiliti; è facoltativa l'adozione di sistemi di automazione per l'apertura e chiusura preventivamente segnalata da un avvisatore acustico, oltre che da cartelli ben visibili.

Non sono consentiti accessi diretti alle cappelle funerarie private.

Negli spazi di pertinenza del cimitero ed all'interno dello stesso, deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, in grado di assicurare loro l'utilizzazione dei servizi previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature o ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni.

La larghezza minima non deve essere inferiore a 90cm e vi devono essere degli spazi di manovra per le carrozzelle in grado di eseguire una manovra di rotazione di 360° senza difficoltà; i punti di manovra non devono essere troppo lontani tra loro.

Quando il percorso pedonale è adiacente a zone non pavimentate è necessario realizzare un ciglio con materiale atto a garantire l'immediata percezione visiva acustica o tattile (es. dispositivi Loges per ipovedenti).

I grigliati per la raccolta acqua inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2cm di diametro; quelli ad elementi paralleli devono essere posti comunque con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Per tutti i tratti di pavimentazione o dei manufatti lungo i percorsi, si consiglia di verificarne lo stato di manutenzione periodicamente e sostituire gli elementi che possono costituire pericolo per i fruitori.

### **Art. 3. Recinzioni e accessi**

"Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna." (Articolo 61 del DP.R.

285/90).

La finizione esterna della recinzione muraria dovrà rispecchiare quella esistente e le successive attività manutentive dovranno prevedere il ripristino del precedente stato o adeguamento alle tipologie preesistenti e comunque sempre idonee al sito, al fine di mantenere il carattere di omogeneità e le altezze minime di legge.

La recinzione dovrà essere conformata per rendere difficile lo scavalco.

Nuovi cancelli, uscite di emergenza e passi carrai di servizio, dovranno conformarsi comunque a quelli esistenti e, se necessario, munirsi di sistema di motorizzazione temporizzata, lampeggiante, dispositivi antischiacciamento e dispositivi di allarme per il controllo a distanza. In prossimità degli accessi sarà necessario installare un adeguato impianto di videosorveglianza qualora non sia prevista la presenza di un custode.

#### **Art. 4. Parcheggio**

Le aree destinate a parcheggio devono essere previste nelle immediate vicinanze del cimitero e dimensionate seguendo gli standard urbanistici previsti dall'Art.21 della L.R. n°56 del 1977, per i parcheggi pubblici,. Essi devono essere complanari con le aree pedonali di servizio.

Relativamente ai parcheggi disabili, il DM 236/1989 prevede al punto 8.2.3.: "Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili".

Tutti gli spazi destinati a parcheggio devono essere opportunamente segnalati e posti in aderenza ai percorsi pedonali e nelle immediate vicinanze dell'accesso al cimitero.

Relativamente alla segnaletica dei singoli stalli si fa riferimento al criterio che la Regione Piemonte ha adottato riguardo al dimensionamento dei parcheggi ed è contenuto nella Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 ottobre 1999 n. 563-13414 che , all'art. 25 comma 6, così stabilisce: "6 – Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a: a) 26 mq. , comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;...".

#### **Art. 5. Servizi igienici**

Il cimitero deve essere dotato di servizi igienici (Art. 60 del D.P.R. 285/90) per il pubblico (maschi e femmine separati e senza sovrapposizione) e per il personale addetto al cimitero stesso e dovranno contenere almeno uno wc adatto per persone disabili.

I servizi igienici a disposizione dei visitatori, dovranno prevedere apposito antibagno, possibilmente riscaldato e dotato di acqua calda.

I servizi igienici non dovranno essere utilizzati, per quanto possibile, per l'approvvigionamento di acqua destinata alla manutenzione delle aree verdi e delle tombe private, in quanto a tale scopo sono previste le apposite fontanelle equamente distribuite all'interno del cimitero.

La dotazione dei servizi dovrà prevedere i comandi a pedale per lo sciacquone ed il lavello, carta, sapone, asciugamani e copri tavoletta in carta.

La costruzione di nuovi servizi igienici, dotati preferibilmente di magazzino, preferibilmente previsti all'interno del recinto del cimitero, dovranno essere posizionati in luogo decentrato, facilmente accessibile, ben segnalato e visibile.

#### **Art. 6. Camera mortuaria, deposito di osservazione e obitorio**

Come previsto dagli articoli 12, 13, 15 e 64 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, i comuni con meno di cinquemila abitanti devono disporre di un deposito di osservazione e obitorio e una camera mortuaria, utilizzata per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento;

La camera mortuaria ed il deposito osservazione devono essere dotati di:

- Adeguate arredi
- Sufficiente illuminazione e ventilazione per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente
- pareti interne con rivestimento composto da materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza di 2 metri
- pavimento costituito da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile e disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, per le quali deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento secondo le normative igienico-sanitarie.
- Sistemi di segnalazioni a distanza per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita e sistemi antintrusione (in specifico per il deposito osservazione e obitorio).

In caso di oggettiva impossibilità di utilizzo della camera mortuaria del cimitero, deve essere verificata e predisposta la possibilità di dotare temporaneamente una stanza adibita a tale funzione all'interno del territorio comunale, ad esempio nella casa di riposo o altra struttura adeguata e a norma, previa disponibilità della stessa struttura a renderla disponibile in caso di necessità.

#### **Art. 7. Fontanelle**

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile mediante fontanelle dislocate equamente in diversi luoghi interni al cimitero stesso per essere a disposizione dei fruitori e del personale addetto alla manutenzione delle aree verdi.

L'acqua utilizzata dai fruitori dovrà essere facilmente trasportabile a mano attraverso appositi contenitori o innaffiatoi possibilmente di forma, colore e dimensioni uniformi ed appropriati al sito, facilmente individuabili e posti in appositi raccoglitori/espositori distribuiti in prossimità delle fontanelle suddette.

Tali innaffiatoi messi in dotazione dal Comune dovranno essere possibilmente marchiati o personalizzati dal Comune stesso per renderli identificabili in caso di furto.

#### **Art. 8. Segnaletica**

Nelle aree interne ed esterne deve essere realizzata la segnaletica verticale e orizzontale facilmente

identificabile, uniforme e consona al sito per identificare facilmente l'utilizzo e la fruizione degli spazi e dei servizi.

I cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'Art.2 del DPR 27 aprile 1978, n° 384.

La segnaletica dovrà fornire un'adeguata informazione dei percorsi/accessi/servizi per le persone con impedite o ridotte capacità motorie; in particolare, per il nuovo ampliamento nell'area sud, dove possibile, dovranno essere utilizzate le pavimentazioni per ipovedenti (tipo Loges) lungo i camminamenti esterni (parcheggi e accessi) e interni.

### **Art. 9. Cellette ossario e cellette cinerario**

"Ogni cimitero deve avere un ossario" (Articolo 67 del D.P.R. 285/90).

Qualora venga fatta richiesta da parte dei parenti, le ossa rimanenti possono essere raccolte in cassette per la successiva deposizione in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

- a) Per la tumulazione di resti è sufficiente la collocazione di piastra in marmo o in altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici; per consentire la deposizione di cassette o urne successive, la cella dovrà essere chiusa con lastra fissata con viti o altre mezzi idonei.
- b) È consentita la collocazione di più cassette di resti in un unico tumulo
- c) Le cellette ossario possono essere adibite a cellette cinerario in quanto la tendenza alla cremazione delle salme è bassa nel comune, anche a fronte della L.R. n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). Tale utilizzo è consigliabile onde evitare di avere una struttura sottoutilizzata.
- d) In ogni ossario, previo assenso del Concessionario e dimensioni del manufatto permettendo (quindi previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza dello spazio necessario) potranno essere tumulate fino a due cassetine con resti ossei oppure un'urna cineraria ed una cassetina di resti ossei e/o ceneri di defunti tra loro parenti discendenti diretti o acquisiti o conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del medesimo defunto.
- e) Tipologia delle cellette ossario
  - N° massimo di piani: 8
  - Altezza max fuori del piano di campagna: non superiore a quella dei loculi esistenti
  - Sporgenza max della copertura: 0,50 mt
  - Dimensione per la collocazione dei resti:
    - lunghezza = 0,75 mt
    - larghezza = 0.40 mt
    - altezza = 0,30 mt
- f) Tipologia delle cellette o nicchie cinerarie.
  - N° massimo di piani: 4
  - Altezza max fuori del piano di campagna: non sup. a quella dei loculi esistenti
  - Sporgenza max della copertura: 0,50 mt
  - Dimensione per la collocazione dei resti:

- lunghezza = 0,30 mt
- larghezza = 0.30 mt
- altezza = 0,75 mt

#### **Art. 10. Ossario comune e Cinerario comune**

Nel caso in cui i famigliari non intendano utilizzare le cellette ossario o cinerarie o comunque non intendono dare altra destinazione nel cimitero, si dovrà spargere i resti delle esumazioni ed estumulazioni in specifiche aree/camere interrato (o sopraelevate) e costruite con pareti in cemento armato adibite ad ossario o cinerario comune.

Ove non presenti, si dovrà predisporre un'area specifica adibita allo spargimento di tali resti completamente mineralizzati o provenienti dalla cremazione, in modo da non essere visibili ai visitatori del cimitero.

I manufatti relativi alla parte fuoriuscente dell'ossario comune e del cinerario comune saranno rivestiti con materiali lapidei e potranno essere messi a dimora alberi di piccola dimensione e/o arbusti in modo da creare uno spazio circoscritto e conforme alle preesistenze. Nel caso di dispersione delle ceneri nel cinerario comune, esso dovrà avere un sottofondo permeabile all'acqua costituito da materiale drenante per almeno la profondità di 0,8-1mt al fine di evitare risalite/ristagni idrici, ed uno spazio di almeno 80cm tra la copertura del cinerario e il primo strato del sottofondo.

#### **Art. 11. Campi comuni di inumazione**

- a) I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche; in ragione di ciò il Piano deve essere corredato da specifica relazione in cui si evidenzia l'inesistenza di pregiudiziali nei confronti dell'area prescelta: livello di falda freatica (D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 – Art.68).
- b) Le sepolture per inumazione sono comuni, durano 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente.
- c) I campi comuni di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- d) I margini dei campi comuni di inumazione devono prevedere un cordolo perimetrale.
- e) La superficie dei lotti di terreno destinati a campo di inumazione deve essere calcolata sulla base dei dati statistici delle inumazioni effettuate nell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni o quelli minimi necessari alla completa mineralizzazione della salma in base alle caratteristiche geologiche del terreno opportunamente valutate preventivamente.
- f) Nel calcolo del fabbisogno teorico dei posti salma destinati al campo comune di inumazione per il prossimo ventennio si dovrà tenere conto della media delle inumazioni registrata negli ultimi dieci anni a cui si aggiunge il 50%, applicando la norma di cui all'art. 58 del D.P.R. n.285 del 10/09/1990.
- g) Il periodo di rotazione medio attuale delle salme inumate nel campo comune è di 20 anni salvo particolari disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale a carattere di urgenza e

disposizione delle salme non completamente mineralizzate in altre aree/strutture interne al cimitero.

- h) L'area del campo di inumazione comune deve essere calcolata proporzionalmente ogni qual volta si modifica il periodo di rotazione.
- i) Nella determinazione della superficie dei lotti destinati ad inumazione occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle esumazioni o estumulazioni.
- j) Si deve tenere conto anche di eventi straordinari che potrebbe richiedere un numero di inumazioni superiore alla media.
- k) Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune costituito da materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo; salvo diverse indicazioni o per opera stessa dei parenti/congiunti del defunto o degli aventi diritto, sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
- l) A richiesta dei privati, in sostituzione del cippo può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copri-tomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a 1,50 mt.
- m) Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti ed altri elementi simili secondo le forme, i materiali, le misure ed i colori autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà approvare anche le epigrafi contenute sulle lapidi che dovranno essere consone al decoro del sito e al rispetto della persona umana.
- n) L'installazione delle lapidi e dei copri-tomba, la loro manutenzione, integrazione in caso di distacco/smarrimento e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- o) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida alla famiglia del Concessionario.
- p) Ogni cadavere destinato ad inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
- q) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse con rivestimento esterno e/o interno di metallo o di altro materiale non biodegradabile. In ogni caso sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
- r) I vialetti o spazi di camminamento tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accogliere le salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle che separano le fosse di almeno 0,50 mt e devono essere provvisti di sistemi fognanti/drenanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. Al fine di agevolare la praticabilità dei vialetti, essi potranno essere ricoperti di ghiaia o pisello distribuito e livellato uniformemente per decoro e facilitare il camminamento e le operazioni di manutenzione ordinarie. Qualora vi sia una nuova inumazione tale copertura dovrà essere ridistribuita e livellata.
- s) L'apposizione di fiori, vasi, lumini portacandela o altri elementi di arredo non dovrà impedire il passaggio tra i vialetti o percorsi; in caso contrario l'Amministrazione Comunale, con i propri operatori comunali, potrà procedere alla rimozione spostamento anche senza comunicazione/diffida ai privati.
- t) Dimensioni delle fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre 10 anni di età

- Profondità: non inferiore a 2 mt con la possibilità di raggiungere tale profondità con il rialzo del livello superficiale esterno dell'area di fossa di cm. 25 nel caso previsto dal successivo art.35
  - Lunghezza minima = 2,20 mt nella parte più profonda
  - Larghezza minima = 0,80 mt
  - Distanza minima tra le fosse = 0,50 mt per ogni lato
- u) Dimensioni delle fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inf. a 10 anni
- Profondità: non inferiore a 2 mt con la possibilità di raggiungere tale profondità con il rialzo del livello superficiale esterno dell'area di fossa di cm. 25 nel caso previsto dal successivo art.35
  - Lunghezza = 1,50 mt nella parte più profonda
  - Larghezza = 0,50 mt
  - Distanza minima tra le fosse = 0,50 mt per ogni lato
- v) La superficie minima del posto salma prevista dal presente Piano Regolatore Cimiteriale è di 3,80 mq (2,70 mt x 1,41 mt) secondo il DPR 285/90.

#### **Art. 12. Inumazioni di urne cinerarie**

L'urna cineraria opportunamente sigillata deve essere di materiale biodegradabile e può essere inumata in area cimiteriale, in tal caso l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale disposta in modo ordinato per file secondo disposizioni comunali ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

La durata dell'inumazione è prevista per 10 anni non rinnovabile.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni come previsto al Punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993:

- Lunghezza minima = 0,30 ml
- Larghezza minima = 0,30 ml
- Distanza minima tra loro = 0,25 mt per ogni lato
- Strato minimo di terreno = 0,30 mt tra punto più alto dell'urna e piano di campagna del campo di inumazione

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo indicante nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura della targhetta standardizzata è effettuata dal Comune previo pagamento della relativa tariffa in vigore richiedibile presso gli uffici comunali preposti.

#### **Art. 13. Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie, (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare i cadaveri per un periodo determinato o perpetuo.

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua le aree destinate alla costruzione di loculi che, nella generalità sono costituiti da celle epigee, poste su più file che, nella norma, sono in un massimo di 5-6 e ordinate su più colonne (in base alla struttura), aggregati in numero tale da costituire singole campate.

Pertanto si dispone quanto segue:

a) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un tumulo o loculo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

b) Ogni loculo deve avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, in modo da consentirne la collocazione laterale o frontale per scorrimento.

c) Le dimensioni interne devono essere adeguate alla dimensione del feretro e comunque non devono essere inferiori a quanto indicato dal Punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993:

- Lunghezza = 2,25 mt
- Larghezza = 0,75 mt
- Altezza = 0,70 mt

A tale ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, a seconda che la tumulazione sia laterale o frontale.

d) La struttura del loculo o del manufatto deve rispondere ai requisiti e normative richieste per la resistenza delle strutture edilizie per ogni tipologia costruttiva utilizzata: in opera o in elementi prefabbricati.

e) Le solette devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq per ogni tipologia costruttiva utilizzata: in opera o in elementi prefabbricati.

f) Le pareti verticali e orizzontali dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas, avere uno spessore minimo di 10 cm ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà secondo le prescrizioni della normativa nazionale e regionale citate nello specifico paragrafo.

g) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido e comunque seguire le prescrizioni della normativa nazionale e regionale citate nello specifico paragrafo; in particolare il piano dovrà avere inclinazione sufficiente a raccogliere all'interno della cella eventuali liquidi di percolazione avente capacità minima di 50 lt.

h) La chiusura del tumulo deve essere realizzata in muratura di mattoni pieni e malta a base cementizia dello spessore di una testa debitamente intonacata all'esterno.

i) La chiusura del tumulo può essere eseguita con lastra monolitica di cemento prefabbricato-vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica (minimo di 5 cm) e sigillati in modo da rendere la chiusura stesa a tenuta ermetica secondo le prescrizioni della normativa nazionale e regionale citate nello specifico

paragrafo; dovranno essere predisposte sedi di tenuta interne ed esterne in modo tale che le fessure di sigillatura non superino la dimensione di 1 cm.

j) Le salme destinate a tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo

k) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

l) Nel caso della tumulazione di resti e delle ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo, bensì l'usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

m) In sede di approvazione della costruzione di ogni singola campata, saranno stabiliti in modo omogeneo gli schemi di arredo delle lastre di chiusura.

n) Tipologia di loculi

- N° massimo di piani per loculi: 6
- Sporgenza max della copertura: 2,50 mt per i porticati dei colombari e 0,50 mt per le altre sporgenze
- Spessori pareti verticali e orizzontali: almeno 10 cm

#### **Art. 14. Tumulazione in colombari**

Solo per le nuove costruzioni di nuovi colombari, ci si dovrà attenere per quanto possibile alle tipologie esistenti per conferire al cimitero un carattere di uniformità.

In particolare dovranno essere rispettati alcuni vincoli:

a) Allineamento o parallelismo dei fronti, consentendo sporgenze solo per i cornicioni di copertura e per i caratteri decorativi di facciata (inferiori a 20cm)

b) Le sporgenze delle coperture potranno essere superiori ai 50cm laddove debbano costituire un elemento utile alla realizzazione di porticato per consentire la fruizione dei visitatori ai loculi nelle varie condizioni meteorologiche e relativa sicurezza.

Pertanto, sulla parte frontale della/e campata/e principali è possibile prevedere la realizzazione di porticato a sbalzo di lunghezza fino a 2,50 mt ed esteso su tutto il fronte della campata su cui sono rivolte le lastre di accesso alle celle.

c) I pilastri dei porticati potranno essere in cls/muratura o da travi in acciaio a sezione quadra o circolare opportunamente dimensionati a sopportare i carichi previsti; questi ultimi dovranno avere delle finiture antichizzate "tipo rame" in linea con eventuali coperture in lamiera o nel rispetto delle finiture preesistenti nel contesto dell'area cimiteriale per il mantenimento dell'omogeneità.

d) Allineamento verticale delle solette di copertura con le strutture esistenti

e) Si potranno costruire edifici in muratura o con elementi prefabbricati interni

f) Le finiture esterne dovranno compiersi nel rispetto delle forme e dei materiali finora utilizzati per i colombari, secondo le disposizioni del PRGC e/o di un eventuale piano Colore; nelle finiture esterne sono incluse le lapidi, gli arredi, le scritte.

g) Le solette della copertura dovranno avere una pendenza minima del 2% verso l'esterno per il deflusso corretto delle acque meteoriche. Essa dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250kg/mq, indipendentemente che la struttura sia da realizzarsi in opera o con elementi prefabbricati.

h) Le coperture potranno essere a capanna o piana, protetta da manto in coppi, in rame o in lamiera antichizzata "tipo rame" con pendenza minima 6% (in caso di tetto a capanna).

i) Il piano di calpestio dei camminamenti perimetrali ed adiacenti ai colombari non dovrà essere posto ad una quota inferiore del piano di calpestio generale (o di campagna) della pavimentazione esterna o generale del cimitero.

j) I nuovi edifici avranno una denominazione alfabetica crescente a partire dall'ultima lettera presente in Planimetria, al fine di una corretta rappresentazione grafica ed identificazione univoca, previa approvazione dell'Amministrazione comunale.

k) Nelle nuove costruzioni o ricostruzioni non è consentita la tipologia ad "L".

l) È obbligatorio provvedere all'allontanamento delle acque meteoriche di scolo mediante l'allacciamento con tubazioni interrato ai collettori principali del cimitero e adeguare i sottoservizi attuali in base alle successive varianti/interventi sulla struttura del cimitero, secondo le norme di Legge vigenti.

m) Le nuove costruzioni dovranno seguire le prescrizioni fornite in particolare nell'Allegato A del DPGR 7/R 8 agosto 2012 suddetto. In tale Allegato si fa particolare riferimento all'obbligo di predisposizione di dispositivi e trattamenti per la raccolta, depurazione e neutralizzazione di liquidi e gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri nei loculi.

n) Le nuove costruzioni dovranno osservare le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente al momento della richiesta di nuova edificazione agli Uffici competenti.

### **Art. 15. Sepolture private**

Il Comune può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, siano esse tumulazioni, inumazioni, estumulazioni o esumazioni, vengono applicate le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'andamento della domanda di sepolture private non è facilmente prevedibile.

Le nuove concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo; per ogni ulteriore informazione fare riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.

Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la struttura per la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta la concessione di aree, per sepolture private, a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto di uso di sepolture private, concesse a persone fisiche, è riservato alle persone dei concessionari e dei loro famigliari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione (salvo prescrizioni particolari stabilite dai regolamenti comunali). In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### **Art. 16. Cappelle di famiglia**

Per la costruzione delle cappelle di famiglia valgono le disposizioni illustrate nel paragrafo relativo alla tumulazione, la loro dimensione è fissata nel rispetto delle tipologie attualmente presenti nel cimitero.

Le cappelle funerarie di nuova edificazione devono attenersi, infatti, ai criteri costruttivi di quelle già realizzate, sia per quanto riguarda forma e dimensioni, sia per quanto riguarda i materiali costruttivi. Queste possono essere divise in due categorie: cappelle a sviluppo verticale fuori terra e cappelle a sviluppo verticale ipogeo, cioè tombe, che in tal caso richiedono disposizioni diverse elencate nei punti seguenti.

a) cappelle a sviluppo verticale fuori terra.

- Altezza max di intradosso della soletta di copertura, fuori del piano di campagna = 5,00 mt
- Altezza max fuori del piano di campagna = 6,00 mt (compreso il timpano eventuale di copertura di altezza massima pari a 1,00 mt)
- Sporgenza max della copertura (cornicione) = 0,50 mt
- Larghezza max delle edicole = 3,50 mt
- Dimensione loculi per la collocazione del feretro:
  - o Lunghezza = 2,25 mt
  - o Larghezza = 0,75 mt
  - o Altezza = 0,70 mt

b) Tombe a sviluppo ipogeo:

- La profondità delle edicole sotterranee non deve essere superiore a quelle circostanti.

I singoli progetti di costruzioni per sepolture private, devono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, dal coordinatore sanitario dell'ASL di competenza ed eventualmente dalla Commissione Locale per il Paesaggio.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non devono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

c) Tipologia delle cappelle di famiglia.

- N° massimo di piani fuori terra: 5 o 6 comunque non superiore a quelle circostanti
- N° massimo di piani sotto terra: non superiori a quelli circostanti

### **Art. 17. Tipologie, tecniche e materiali costruttivi**

Le nuove costruzioni di cappelle di famiglia (per i colombari vedi Art. specifico) dovranno attenersi, per quanto possibile, alle tipologie esistenti per conferire al cimitero un carattere di uniformità.

In particolare dovranno essere rispettati alcuni vincoli:

- a) Allineamento dei fronti, come da planimetria, consentendo sporgenze solo per i cornicioni di copertura (inferiori a 50 cm) e per i caratteri decorativi di facciata (inferiori a 20 cm)
- b) Allineamento verticale delle solette di copertura con le strutture esistenti
- c) Le tombe di famiglia fuori terra dovranno prevedere 5-6 piani di loculi, con terminazione a semplice cornicione o a timpano; comunque sempre rispettando i vincoli di altezza previsti dal piano.
- d) Si potranno costruire edifici in muratura o con elementi prefabbricati interni
- e) Le finiture esterne dovranno compiersi nel rispetto delle forme e dei materiali finora utilizzati per le edicole private, i colombari, i copri-tomba, le lapidi, secondo le disposizioni del PRGC e/o di un eventuale piano Colore; nelle finiture esterne sono incluse le lapidi, gli arredi, le scritte.
- f) Le coperture potranno essere a capanna o piana, protetta da manto in coppi, in rame o in lamiera antichizzata "tipo rame" con pendenza minima 2% con tetto piano o 6% in caso di tetto a capanna.
- g) L'altezza minima del piano di imposta dalla pavimentazione per colombari ed edicole private sarà di 20 cm.
- h) Le tombe connotate in planimetria dalle lettere "SP", "TF", "LP" sono considerate opere funerarie con caratteri architettonici di pregio e tipologia più antica; pertanto sono sottoposte a tutela; in particolare è vincolante il mantenimento delle tipologie di facciata originarie. I proprietari sono tenuti a provvedere alla loro manutenzione apportando, qualora siano necessarie, le dovute opere di restauro anche ai fini dell'adeguamento dimensionale dei loculi alla luce delle vigenti norme sanitarie.
- i) Nelle nuove costruzioni o ricostruzioni non è consentita la tipologia ad "L".
- j) Per i proprietari è obbligatorio provvedere all'allontanamento delle acque meteoriche di scolo mediante l'allacciamento con tubazioni interrate ai collettori principali del cimitero.

PIANO di MANUTENZIONE	
TIPI DI INTERVENTO PREVISTI	TIPOLOGIA
Manutenzione ordinaria e straordinaria	SP, EN, TF, LP, LN, MO
Restauro e risanamento conservativo	SP, LP, TF, MO
Ristrutturazione edilizia	EN, TF, LN
Ricostruzione	EN, TF, LN

SP = cappella funebre di pregio (coeva all'impianto originario o al suo primo ampliamento)

EN = cappella funebre nuova o di recente realizzazione

TF = tomba di famiglia a terra (coeva all'impianto originario o al suo primo ampliamento)

LP = colombario di pregio (coevo all'impianto originario o al suo primo ampliamento)

LN = colombari nuovi o di recente realizzazione

MO = monumento

### **Art. 18. Manutenzione ordinaria**

Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, aree e servizi si effettuano con soggetti privati e/o in economia a mezzo del personale Comunale addetto al cimitero, tali lavori (anche straordinari) sono autorizzati dal Responsabile del servizio Cimiteriale ed in sua assenza dal Sindaco.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono volti a mantenere in efficienza le costruzioni sepolcrali senza alterarne le caratteristiche consolidate e senza aggiungere elementi di nuovo disegno che ne modifichino l'aspetto o la funzionalità.

Tali opere riguardano altresì le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti per l'allontanamento delle acque meteoriche.

Essi consistono di norma in opere di:

- Tinteggiatura, pulitura interna/esterna e rifacimento degli intonaci
- Riparazione e/o sistemazione degli infissi, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni
- Opere in ferro, impermeabilizzazioni, sostituzione degli arredi

Le opere suddette sono eseguibili liberamente dal concessionario che dovrà provvedere ad una comunicazione scritta ed indirizzata all'Ufficio comunale competente attraverso l'Ufficio Protocollo e all'eventuale tariffa prevista per i lavori cimiteriali.

### **Art. 19. Manutenzione straordinaria**

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali.

Si considerano come tali gli interventi di:

- integrazione o sostituzione del rivestimento esterno;
- riparazione o il consolidamento di parti strutturali;

- riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volume (ovvero loculi e tumuli);
- interventi di miglioria, adeguamento e reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate.

Le opere suddette sono eseguibili liberamente dal concessionario che dovrà provvedere ad una comunicazione scritta ed indirizzata all'Ufficio comunale competente attraverso l'Ufficio Protocollo e all'eventuale tariffa prevista per i lavori cimiteriali.

#### **Art. 20. Restauro e risanamento conservativo**

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono rivolti alla conservazione del manufatto edilizio assicurando la sua funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio stesso.

Comprendono il restauro degli aspetti architettonici e/o ripristino delle parti alterate del manufatto edilizio e quindi:

- restauro e ripristino dei fronti esterni ed interni
- ripristino degli elementi di originaria caratterizzazione dell'organismo edilizio quali modanature, lesene, opere scultoree, tipo di copertura e particolari materiali di finitura
- obbligo di conservare la posizione e/o la quota di murature portanti, solai, tetto del quale non saranno ammesse pendenze diverse rispetto quelle originarie.

Tali interventi sono sottoposti al parere preventivo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio.

#### **Art. 21. Ristrutturazione edilizia**

Gli interventi di ristrutturazione sono rivolti alla trasformazione del manufatto edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi, che hanno per oggetto la conservazione dei principali elementi compositivi, tipologici e della tecnica edilizia utilizzata, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto attraverso i seguenti parametri:

- a) l'altezza dei fronti deve essere allineata ai manufatti circostanti
- b) l'allineamento dei fronti dovrà rispettare il filo edilizio dei manufatti adiacenti e comunque quelli indicati in planimetria

#### **Art. 22. Ricostruzione**

Gli interventi di ricostruzione hanno come obiettivo la riedificazione, previa demolizione, di manufatti la cui situazione di elevato degrado statico, documentato, renda problematico il recupero attraverso il restauro e la ristrutturazione.

Nelle opere di ricostruzione è d'obbligo mantenere:

- a) la sagoma originaria del manufatto
- b) la pendenza delle falde
- c) l'altezza dei fronti deve essere allineata ai manufatti circostanti
- d) l'allineamento dei fronti come da planimetria
- e) il numero dei piani fuori terra, che sono stabiliti dal presente PRC

### **Art. 23. Nuova costruzione**

Gli interventi di nuova costruzione hanno come obiettivo la realizzazione di un manufatto interamente nuovo, anche se sorge in un'area risultante da demolizione.

I materiali di facciata che potranno essere impiegati sono i seguenti e sempre condivisi con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o della Commissione edilizia o locale del Paesaggio:

- a) intonaco in malta di calce e cemento per esterni con rivestimento plastico murale, dato a pennello o a cazzuola, con colori tenui e non più di tre tinte per ogni singolo intervento
- b) rivestimenti in lastre di pietra, marmo, granito, fiammate o lucidate ed a colori tenui;
- c) materiali per opere di finizione e tamponamenti: vetro, ferro, rame e bronzo con l'esclusione dell'alluminio anodizzato
- d) calcestruzzo armato "a vista", curando l'esecuzione del getto in modo da ottenere un manufatto "a perfetta regola d'arte"
- e) per le finiture esterne di facciata non potranno essere impiegati più di 3 materiali
- f) il retro dovrà essere rivestito con finitura ad intonaco di malta di calce

### **Art. 24. Termini di costruzione dell'opera**

Le concessioni in uso di aree per le sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza del diritto.

Qualora l'area non sia ancora disponibile alla data della concessione, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per giustificati motivi, il Sindaco può concedere una proroga di 6 mesi.

### **Art. 25. Imprese e lavori privati**

Per l'esecuzione di tutte le opere, che non siano di competenza o riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori qualificati.

Questi ultimi devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi dietro domanda scritta e corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale o artigiana (salvo il caso di costruzione della propria tomba di famiglia) ed attestazione di regolarità contributiva.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose/personone e terzi in genere, che possono verificarsi durante i lavori, i cui massimali vanno fissati annualmente dal Comune.

È fatto divieto alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabili.

Nell'atto dell'approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero di loculi epigei ed ipogei è fissato in ragione di un loculo ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

Per progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,80.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; questa non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria (pulizia di monumenti lapidi, ecc...) e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del competente ufficio comunale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del competente ufficio comunale, lapidi ricordi e arredi simili.

#### **Art. 26. Deposito cauzionale**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati a persone/cose o terzi, salvo i diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori; pertanto il Comune, a propria discrezione, potrà richiedere un'eventuale cauzione, sulle autorizzazioni ed i permessi, con deposito cauzionale infruttifero.

Il Comune potrà richiedere l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc... necessari per l'esecuzione delle opere.

#### **Art. 27. Recinzione delle aree, materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe/cappelle di famiglia, l'impresa deve cingere l'area di cantiere assegnato, per evitare danni di ogni genere; la recinzione deve essere adeguata e conforme ai requisiti di sicurezza e di legge.

È vietato occupare gli spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del competente ufficio comunale.

I rifiuti cimiteriali sono classificati (art. 184 D. Lgs. 152/2006) come rifiuti urbani e quindi devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio.

Il DPR 254 del 15 luglio 2003 inserisce nel novero dei rifiuti cimiteriali anche i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e simili. Tale Decreto

individua con l'articolo 13 le modalità di smaltimento: tali avanzi, di cui all'Art. 2 comma 1 lettera f) numero 1, possono essere proficuamente riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Le terre di scavo risultanti dalle operazioni di inumazione ed esumazione agli inerti provenienti da cimitero sono soggette al trattamento previsto per i rifiuti non pericolosi, quindi possono venire:

- reimpiagate all'interno dello stesso recinto cimiteriale (si tratta pur sempre di materiali, in quanto non entrano nel ciclo dei rifiuti).
- avviate a recupero (secondo le procedure stabilite ordinariamente per il recupero degli inerti da scavo).
- trasportate presso una discarica per inerti.

Se le terre di scavo provenienti dal cimitero sono avviate a destinazione collocata fisicamente fuori del recinto cimiteriale si applicano le cautele da adottare in caso di soppressione del sepolcreto: la terra deve essere vagliata e dissodata, con diligenza, per evitare che, inavvertitamente escano frammenti lignei, lacerti di vestiti, imbottiture rottami metallici o marmorei ed ossame, quest'ultimo dovrà essere avviato ad ossario comune, per i restanti elementi residuali si seguono le procedure previste sempre dal DPR 254/2003.

Potrebbe, tuttavia, sussistere, in particolari frangenti, una criticità di ordine igienico sanitario: all'atto della apertura delle fosse le terre di scavo rimosse dalle immediate vicinanze del feretro, soprattutto in caso di incompleta o fortemente rallentata mineralizzazione del cadavere, potrebbero presentare ancora residui bluastri: si tratta delle tracce di quei nitrati prodotti proprio dai processi putrefattivi.

Di solito il terreno riesce naturalmente a degradare ed assorbire questi composti, ma è opportuno che tali trasformazioni chimiche si compiano entro l'area sepolcrale.

Risulta, quindi, più sicuro ed economico provvedere ad una correzione in loco, aggiungendo i campi di terra con particolari sostanze biodegradanti.

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e negli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale (salvo particolari deroghe per esigenze tecniche, riconosciute oggettivamente dal Responsabile stesso; è vietato lavorare nei giorni festivi e comunque in occasione della Commemorazione dei Defunti).

Il Responsabile del competente ufficio comunale controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Inoltre egli accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'Ufficio Ragioneria la restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato, in caso di giudizio risultato favorevole.

#### **Art. 28. Lavori privati nei cimiteri: manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva non presenti soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone previsto dal tariffario, in ragione del numero di posti in concessione.

Da tale manutenzione sono escluse le parti decorative installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti, l'ordinaria pulizia.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione interessata.

#### **Art. 29. Esumazioni ed estumulazioni**

Il turno ordinario è pari a 10 anni, mentre la rotazione media adottata dal Comune è di 20 anni.

In riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria, le concessioni sono relative a 30 anni per le sepolture private, eventualmente rinnovabili e 99 anni per le tumulazioni nelle tombe di famiglia.

#### **Art. 30. Reparti speciali entro i cimiteri**

Il PRC può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere che fanno richiesta per avere un proprio reparto per la sepoltura di salme dei loro connazionali, il Sindaco potrà dare concessione un'area adeguata nel cimitero che dovrà essere progettata e realizzata rispettando i dettami della religione specifica dando priorità alle norme nazionali e regionali italiane in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, sicurezza ed igienico-sanitaria che avranno quindi carattere di cogenza. Dovrà essere identificata un'eventuale "area di rispetto" per eventuali ampliamenti o destinazioni alternative.

Sono a carico delle comunità richiedenti le spese maggiori per le opere necessarie a tali reparti.

#### **Art. 31. Impianto crematorio**

L'impianto crematorio è una struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa.

L'impianto è composto da una prima zona (parte A), ospitante i servizi di informazione e di ricezione, i servizi igienici per il pubblico, la sala del commiato ed il cinerario e da una seconda zona (parte B), ospitante lo spazio per i due forni crematori, la cella frigorifera – camera mortuaria, i servizi spogliatoi, igienici e tecnici per il personale addetto alla cremazione e gli uffici.

Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ASL.

Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da relazioni nelle quali vengano illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

L'impianto di cremazione deve essere conforme alle indicazioni e alle prescrizioni di ASL, ARPA Vigili del Fuoco e Provincia.

“Il forno crematorio nonché gli impianti a servizio dello stesso devono essere autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 dall'autorità competente, individuata nell'ente provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59' ). Tale autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.” (Delibera del Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n. 61-10542 Allegato A ”Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori - L.R. 3 agosto 2011 n. 15 – “, capitolo 3 punto 6)

L'impianto di cremazione dovrà rispettare in particolar modo :

#### Soluzioni atte al risparmio energetico

Il recupero e la produzione di energia è certamente un aspetto rilevante nell'ottica di una corretta gestione.

Si dovrà prevedere la realizzazione di un impianto che comprenda uno scambiatore recuperatore di calore con le seguenti caratteristiche minime:.

Tipo di scambiatore a piastra

Potenza massima 120kW

Portata d'acqua 12 m<sup>3</sup>/ora

Temperatura d'acqua 55 a 65 °C ( $\Delta T = 10^{\circ}C$ )

Pressione differenziale 32 Pa

#### Valori emissioni in atmosfera

L'impianto dovrà avere caratteristiche tali da rispettare nelle emissioni gassose valori inferiori a quanto sotto riportato:

Polveri Totali: 10 mg / nmc

Monossido di carbonio CO: 50 mg / nmc

Sostanze Organiche espresse come carbonio organico totale: 10 mg / nmc

Composti inorganici del fluoro espressi come HF: 4 mg / nmc

Composti inorganici del cloro espressi come HCL: 10 mg / nmc

Cianuro HCN: 0.5 mg / nmc

Ossidi di zolfo espressi come SO<sub>2</sub>: 50 mg / nmc

Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>: 200 mg / nmc

Cadmio e Tallio e relativi composti espressi come Cd e Ta: 0,05 mg / nmc  
Mercurio e relativi composti espressi come Hg: 0,05 mg / nmc  
Zinco e relativi composti espressi come Zn: 5 mg / nmc  
Metalli totali di cui (Sb/As/Pb/Cr/Co/Cu/Mn/Ni/V/Sn): 0.5 mg / nmc  
Policlorodibezodiossine e policlorodibezofurani (PCDD + PCDF): 0.1 ng / nmc

### Capacità del crematorio

Il crematorio dovrà essere dimensionato in modo da assicurare almeno 8 cremazioni al giorno.

### Funzionamento

Il forno crematorio dovrà essere completamente automatico, riducendo al minimo la mano d'opera necessaria per utilizzare il sistema.

Il sistema di filtrazione non dovrà richiedere alcun intervento manuale per il funzionamento.

### Affidabilità

Per il corretto funzionamento dell'impianto dovrà essere assicurata l'esecuzione della manutenzione dei forni crematori (e dell'attrezzatura accessoria) ad intervalli di 500 cremazioni, oppure ogni sei mesi.

Gli interventi di manutenzione programmata devono essere svolti dal personale tecnico specializzato.

Nella fase di manutenzione, dovrà essere esaminata l'attrezzatura di controllo emissioni continua e l'impianto del crematorio nel suo insieme.

Dovrà essere previsto un ciclo di sostituzione degli elementi soggetti ad "usura", con tempi programmati a prescindere del grado di usura dell'elemento da sostituire, in modo che l'impianto possa funzionare ed operare in condizioni eccellenti in ogni momento.

### **Art. 32. Soppressione del cimitero**

In base all'Art.96 del DPR 285/1990 la soppressione del cimitero è dovuta a ragioni esclusivamente di dimostrata necessità e tale soppressione viene deliberata dal Consiglio comunale, sentita l'ASL competente per territorio.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 del DPR 285/1990.

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario Comuni del nuovo cimitero.

Si prevede la soppressione del cimitero della frazione Colombara ed il cimitero della frazione Castell'Apertole.

### **Art. 33. Illuminazione**

Nelle aree interne ed esterne deve essere realizzata o presente un adeguato impianto di illuminazione stradale in grado di segnalare la presenza dei parcheggi, accessi, servizi igienici e segnaletica verticale/orizzontale al fine di permettere un regolare e rapido deflusso dei visitatori al crepuscolo o nelle prime ore dell'alba o in caso di improvvisi fenomeni atmosferici che possono ridurre la visibilità e la sicurezza di mezzi e pedoni. Allo stesso modo è necessaria la presenza e periodica manutenzione e sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione al fine di preservare l'incolumità dei visitatori da eventuali malintenzionati.

L'impianto di illuminazione deve essere realizzato e/o adeguato alle norme tecniche vigenti e deve essere consono al decoro e compostezza del sito.

### **Art. 34. Aree verdi ed irrigazione**

La realizzazione o il ripristino delle aree verdi deve essere eseguito da personale qualificato attraverso l'introduzione di materiale vegetale sano e privo di difetti di fornitura o che possano inficiare il corretto sviluppo della pianta nell'arco dell'anno vegetativo successivo. Le specie vegetali introdotte dovranno essere adeguate al sito, facilmente mantenibili ed avere i caratteri di rusticità.

Il terreno agrario o substrato introdotto nelle aiuole dovrà essere scevro da impurità o infestanti che possono limitare il corretto sviluppo della vegetazione introdotta e dovrà essere addizionato con ammendanti compostati e concimi adeguati; il tutto per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

Le aree verdi dovranno essere periodicamente mantenute in modo decoroso dal personale addetto anche attraverso una periodica ed adeguata irrigazione manuale durante tutta la stagione vegetativa delle specie vegetali presenti.

Per le aree verdi di nuova realizzazione, si consiglia la realizzazione di un impianto di irrigazione automatizzato (o predisposizione), eventualmente alimentato da vasche di raccolta delle acque meteoriche e filtri, da realizzare nell'area cimiteriale, o comunque connesso alla rete delle acque potabili; ove necessario, l'impianto di irrigazione dovrà essere dotato di irrigatori statici o dinamici in grado di coprire uniformemente tutte le aree destinate a prato e/o di ala gocciolante, proporzionata agli impianti arborei ed arbustivi previsti.

I turni di funzionamento dell'impianto di irrigazione, dovranno essere programmabili con centralina collegata elettricamente all'impianto di illuminazione, ed il suo funzionamento dovrà avvenire in modo da non impedire la fruizione degli spazi e/o la celebrazione delle funzioni religiose; l'impianto non dovrà arrecare danno agli edifici interni al cimitero, alle aree dedicate alle inumazioni; esso dovrà essere collegato adeguatamente alla rete di scarico fognario e sottoposto ad

adeguata manutenzione nell'anno con apertura e chiusura dell'impianto con svuotamento a fine stagione. Periodicamente dovrà essere eseguito il controllo delle tubazioni, filtri e degli altri dispositivi per evitare perdite di acqua.

### **Art. 35. Suolo per l'inumazione**

Un suolo è generalmente adatto all'inumazione quando esso è sciolto fino alla profondità di 2,50 mt, o capace di essere reso tale con facili opere di scasso; inoltre esso deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri; tali condizioni possono essere realizzate col riporto di materiali idonei.

In caso di falda sottostante, questa deve trovarsi ad una profondità tale per cui il più alto livello della zona di assorbimento capillare, disti almeno 0,50 mt dal fondo della fossa per inumazione.

Nella condizione presente con livello di falda documentato da relazione idrogeologica a -2,40 mt. si prescrive di garantire la prevista distanza dal fondo fossa tramite il rialzo del livello superficiale esterno dell'area di fossa.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove necessario, di opportuno drenaggio.

Per quanto riguarda il terreno destinato a inumazione, il drenaggio non deve provocare un'eccessiva privazione dell'umidità dello stesso, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

### **Art. 36. Eliminazione delle barriere architettoniche**

Il DPR n. 503 del 24 luglio 1996 ha fissato direttive relative all'applicazione delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

In esso si impone l'applicazione di tali prescrizioni agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione mentre per quelli esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, "devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità".

Gli impianti cimiteriali sono in tutta evidenza "spazi pubblici" e sono pertanto sottoposti all'adeguamento in forza di un dispositivo normativo, peraltro privo di natura perentoria, con carattere di indirizzo. Uno strumento pianificatorio come il presente non può pertanto esimersi da considerare, in prospettiva, il rispetto di detta normativa.

Anche per l'ampliamento cimiteriale previsto nel presente PRC viene prescritta la realizzazione di percorsi in piano aventi andamento semplice e regolare di adeguate dimensioni con variazioni di livello tra percorsi raccordate con lievi pendenze o rampe pavimentate con materiale antisdrucchiolevole con pendenza non superiore all'8%.

### **Art. 37. Disposizioni finali**

Per quanto non definito dal presente Piano si rimanda a:

- Titolo VI del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi sanitarie” e s.m.i.;
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.
- Circolare esplicativa del 24 giugno 1993 n. 24 della Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica del Ministero della Sanità.
- D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, così come modificato dal D.P.R. 25 settembre 1981 n. 627, oltre ad ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con il regolamento 285/90.
- Legge . 130 del 30 marzo 2001 “ Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
- Legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”.
- Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”.
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”;
- Delibera del Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n. 61-10542 “Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione dei nuovi cimiteri e crematori”.
- Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Livorno Ferraris n. 35 del 21/05/2014 successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 13/10/2015, delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 23/06/2016, delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2016 e delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2018.
- Normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche,
- D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici”.

### **Art. 38. Altre collettività e credi religiosi**

Il presente sistema cimiteriale, sviluppatosi da una matrice compositiva di radice Cristiana, accoglie oggi salme e resti di persone che provengono da ogni credo religioso<sup>52</sup> senza alcuna discriminazione a condizione che vengano rispettati i sistemi di sepoltura previsti dal presente strumento attuativo e dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

Ogni modificazione o nuovo sistema di sepoltura è ammissibile, previa convenzione con l’Ente limitatamente agli spazi previsti dal Piano Cimiteriale (se non già diversamente attuati) e fermo restando le limitazioni normative igienico sanitarie da verificarsi in sede di convenzione.

### **Art. 39. Validità e revisione del Piano**

Il Piano Regolatore Cimiteriale risponde alle necessità di sepoltura, del bacino preso in considerazione, per i vent'anni successivi alla sua approvazione.

Poiché il Comune di Livorno Ferraris ha una popolazione inferiore a cinquemila abitanti la sua revisione viene effettuata solo ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal Piano medesimo.

## INDICE

<b>Art. 1. Finalità ed oggetto .....</b>	<b>pag.1</b>
<b>Art. 2. Percorsi e pavimentazioni interne .....</b>	<b>pag.1</b>
<b>Art. 3. Recinzioni e accessi .....</b>	<b>pag.1</b>
<b>Art. 4. Parcheggi.....</b>	<b>pag.2</b>
<b>Art. 5. Servizi igienici.....</b>	<b>pag.2</b>
<b>Art. 6. Camera mortuaria, deposito di osservazione e obitorio .....</b>	<b>pag.3</b>
<b>Art. 7. Fontanelle.....</b>	<b>pag.3</b>
<b>Art. 8. Segnaletica .....</b>	<b>pag.3</b>
<b>Art. 9. Cellette ossario e cellette cinerario .....</b>	<b>pag.4</b>
<b>Art. 10. Ossario comune e cinerario comune.....</b>	<b>pag.5</b>
<b>Art. 11. Campi comuni di inumazione .....</b>	<b>pag.5</b>
<b>Art. 12. Inumazioni di urne cinerarie .....</b>	<b>pag.7</b>
<b>Art.13. Tumulazione .....</b>	<b>pag.7</b>
<b>Art.14. Tumulazione in colombari.....</b>	<b>pag.9</b>
<b>Art.15. Sepolture private .....</b>	<b>pag.10</b>
<b>Art.16. Cappelle di famiglia .....</b>	<b>pag.11</b>
<b>Art.17. Tipologie, tecniche e materiali costruttivi.....</b>	<b>pag.12</b>
<b>Art.18. Manutenzione ordinaria .....</b>	<b>pag.13</b>
<b>Art.19. Manutenzione straordinaria .....</b>	<b>pag.13</b>
<b>Art.20. Restauro e risanamento conservativo .....</b>	<b>pag.14</b>
<b>Art.21. Ristrutturazione edilizia .....</b>	<b>pag.14</b>
<b>Art.22. Ricostruzione .....</b>	<b>pag.14</b>
<b>Art.23. Nuova costruzione .....</b>	<b>pag.15</b>
<b>Art.24. Termini di costruzione dell'operpag.15 .....</b>	<b>pag.15</b>
<b>Art.25. Imprese e lavori privati .....</b>	<b>pag.15</b>
<b>Art.26. Deposito cauzionale.....</b>	<b>pag.16</b>

<b>Art.27. Recinzione delle aree, materiali di scavo .....</b>	<b>pag.16</b>
<b>Art.28. Lavori privati nei cimiteri: manutenzioni .....</b>	<b>pag.17</b>
<b>Art.29. Esumazioni ed estumazioni .....</b>	<b>pag.18</b>
<b>Art.30. Reparti speciali entro i cimiteri .....</b>	<b>pag.18</b>
<b>Art.31. Impianto crematorio .....</b>	<b>pag.18</b>
<b>Art.32. Soppressione del cimitero .....</b>	<b>pag.20</b>
<b>Art.33. Illuminazione .....</b>	<b>pag.21</b>
<b>Art.34. Aree verdi ed irrigazione .....</b>	<b>pag.21</b>
<b>Art.35. Suolo per l'inumazione .....</b>	<b>pag.22</b>
<b>Art.36. Eliminazione delle barriere architettoniche .....</b>	<b>pag.22</b>
<b>Art.37: Disposizioni finali.....</b>	<b>pag.22</b>
<b>Art.38. Altre attività e credi religiosi.....</b>	<b>pag.23</b>
<b>Art.39. Validità e revisione del Piano .....</b>	<b>pag.24</b>